

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

RAFFAELLA MIRANDA

Il Presidente

GIUSEPPE LUCANTONIO



Sentenza n.

(omissis)/2024

Depositata il 08/10/2024

Il Segretario

(omissis)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

LUCANTONIO GIUSEPPE, Presidente

MIRANDA RAFFAELLA, Relatore

PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice

in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. (omissis)/2024 depositato il 11/04/2024

proposto da

(omissis)

Difeso da

Nicola Fiorillo - FRLNCL59M26B946F

Biagio Riccio - RCCBGI64S08B759D

ed elettivamente domiciliato presso (omissis)@pec.it

contro

Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N. 200 80014 Giugliano In Campania NA

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Municipia S.p.a. - 01973900838

Difeso da

(omissis)

ed elettivamente domiciliato presso (omissis)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IMU (omissis)

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2063/2024 depositato il 23/09/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: assente ore 10.21

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. (omissis), rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento imposta IMU n. (omissis)/2023, notificata il (omissis)/2024, attraverso il quale veniva accertata un'imposta IMU per l'anno (omissis) di euro 5.059,00 oltre sanzioni ed interessi.

Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per:

- Motivazione inesistente, errata ed illegittima;
- Irretroattività dello stesso e violazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi);
- Incoerenza della valutazione presente nell'accertamento e quella che si evince dal certificato del Comune di Giugliano per l'area "B1" anche in relazione alla delibera comunale del 2022;
- il valore accertato dalla Municipia s.p.a. non è coerente con le rilevazioni dei Valori Orientativi Medi Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate o altri valori reali di mercato.

La società municipia spa si costituisce e resiste alle eccezioni di parte ricorrente.

Successivamente al ricorso il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e quindi va accolto.

L'accertamento impugnato richiede sulla base della delibera della giunta comunale del 24/03/2022 n. 30 il tributo che viene determinato a partire dall'anno 2017.

L'impugnato provvedimento quindi, in disparte la richiesta del pagamento dell'imu 2018 mediante un provvedimento notificato nel 2024, applica quanto stabilito in delibera.

Tuttavia occorre rilevare che le delibere comunali in materia di tributi locali sono sottoposte al principio generale dell'irretroattività degli atti impositivi, per cui esplicano i loro effetti solo per l'avvenire e ciò per un'esigenza di certezza del diritto allorquando si tratti di provvedimenti sfavorevoli al contribuente.

È vero che nel caso in esame il provvedimento risulta "legittimo" in quanto non fa altro che applicare quanto stabilito dall'atto superiore e cioè la delibera, ma in base al principio di gerarchia delle fonti occorre non tenere conto della delibera che in quanto tale viene conosciuta incidenter tantum da questo collegio ed in tal senso disapplicata. In osservanza della fonte superiore - e quindi della legge ordinaria

richiamata e dei principi costituzionali - il provvedimento è illegittimo ed anzi deriva il proprio vizio di illegittimità proprio dalla delibera che decide per il passato contrariamente ai principi generali.

Alla luce di quanto evidenziato il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate vista la particolarità del caso.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, compensa le spese.